DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 8 DEL 28/03/2017

OGGETTO : APPROVAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE TARIFFARIA TARI 2017 E CONTESTUALE VARIAZIONE DI BILANCIO 2017/2019 ANNUALITA' 2017.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventotto** del mese di **Marzo** alle ore 18:15 su convocazione disposta, con adunanza STRAORDINARIA in seduta PUBBLICA si è riunito il Consiglio Comunale presso l'aula Cardinale Francesco Alidosi.

Risultano presenti ed assenti i componenti qui di seguito elencati:

	NOME	PRES	ASS
1	**BALDAZZI ALBERTO**	X	
2	**TAGLIAFERRI ALICE**	X	
3	**MASI DANIELA**	X	
4	**BERTINI SIRIANA**	X	
5	**ZANOTTI MARIA ANTONIETTA**	X	
6	**BERTOZZI CHRISTIAN**	X	
7	**CIARLATANI GABRIELE**	X	
8	**GALEOTTI SERGIO**	X	
9	**MARAIA BARBARA**	X	
10	**BERTUZZI ALESSIO**	X	
11	**MASI FABRIZIO**	X	

Totale presenti: 11 Totale assenti: 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Virgilio Mecca.

il Sindaco Alberto Baldazzi assume la presidenza e constatando la sussistenza del numero legale, pone in discussione l'argomento iscritto all'ordine del giorno.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri:

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE TARIFFARIA TARI 2017 E CONTESTUALE VARIAZIONE DI BILANCIO 2017/2019 ANNUALITA' 2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- con delibera di Consiglio Comunale n. 5 in data odierna è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017/2019 - (D. Lgs n. 118/2011 - D. Lgs n. 126/2014);

Visto l'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ed in particolare il comma 639 (modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208) ai sensi del quale *"...È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore...."* ;

Visto che l'art. 1 c. 26 della Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilita 2016) consente per il 2017 aumenti tributari esclusivamente per la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, Richiamati, in particolare i commi 641 e successivi del summenzionato art. 1 della Legge n. 147/2013, che prevedono la regolamentazione della TARI;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione CC. n. 10 del 30.4.2014, modif. con C.C. n. 7 del 10/6/2015;

Richiamate, in particolare, le disposizioni previste dal già citato art. 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i ai seguenti commi:

- al comma 651, ai sensi del quale *"... Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ..."* ;
- al comma 653 ai sensi del quale "*A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard",* (comma così modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b), L. 28 dicembre 2015, n. 208);
- al comma 654 ai sensi del quale *"... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio ..."* ;
- al comma 655 ai sensi del quale *"... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ..."* ;
- al comma 658 ai sensi del quale **"…** *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche* …" ;

Visto il DPR n. 158/1999 "*Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*";

Visto il Piano Economico Finanziario 2017 approvato con delibera Consiglio d'Ambito di ATERSIR n. 18 del 15 marzo 2017 ai sensi dell'art. 7 – comma 5. lettera c) – della legge Regionale n. 23/2011;

Considerato che il PEF approvato da Atersir deve essere integrato, nei termini sotto riportati, con specifiche poste rettificative a € 220.941 (c.d. totale montante) al fine di determinare la base di riferimento per la determinazione delle tariffe per l'anno 2017 tali da coprire integralmente, con l'entrata TARI, i costi sostenuti di € 183.327, e precisamente:

voci di calcolo	importo	Note
Totale PEF (netto quota terremoto e quota Fondo L.R. n°16/2015) compresa IVA 10%	165.339	Da delibera atersir 18 del 15/3/2017
quota terremoto (fuori campo IVA)	603	Da delibera atersir 18 del 15/3/2017
quota Fondo L.R. n°16/2015 (fuori c.iva)	3.116	Da delibera atersir 18 del 15/3/2017
CARC stimato (attività ordinaria + recupero e contenzioso) compresa IVA 22%	7.960	Contratto Hera + rimborso NCI
Quota servizi comunali a gestione diretta	7.474	Da delibera atersir 18 del 15/3/2017
Fondo incentivante LFB1 Ater sir (negativo)	-1.165	Da delibera atersir 18 del 15/3/2017
TOTALE (servizio + quote fondi + CARC)	**€ 183.327**	Totale costi sostenuti
importo insoluti	22.480	Da calcolo FCDE al 70%
Scontistica domestica e non domestica	15.668	Dato stimato hera
Contributo MIUR	- 534	Dato miur dic. 2016
TOTALE poste rettificative al PEF	**€ 37.614**	
TOTALE GENERALE – Montante Base PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE	**€ 220.941**	

Dato atto che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Dato atto che:

- ai fini della determinazione della somma finale denominata "Montante" viene inserita la voce "Scontistica", che tiene conto delle quantità di raccolta differenziata raccolta e conferita nel Comune e degli importi unitari approvati dall'Amministrazione Comunale con istruttoria del competente Ufficio Ambiente unitamente al gestore del servizio raccolta rifiuti, come riportate nell'allegato B al Regolamento TARI;
- ai sensi dell'art.1 comma 662 e 663 della Legge n. 147/2013 i Comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano e detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi del

Regolamento TARI adottato con deliberazione C.C. n. del .2014, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 50%;

- ai sensi dell'art. 1, comma 646 della citata Legge n. 147/2013, per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

Preso atto che è stata redatta l'allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per le utenze domestiche e non domestiche, allegato sub1) - determinate sulla base del Piano Finanziario, dell'IVA, dei CARC, del costo dell'insoluto, della scontistica/riduzioni concesse all'utenza, al netto dei contributi da Miur e del fondo incentivante LFB1 - , considerando la banca dati dei contribuenti e finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2017**,** in conformità a quanto previsto dall'art. 1 comma 654 della Legge n. 147/2013;

Preso atto che la predetta proposta d'articolazione tariffaria è stata elaborata da HERA SpA, in relazione alle analisi e studi condotti, adottando la medesima metodologia di calcolo seguito per la determinazione delle tariffe TARI anni precedenti, conformemente al metodo normalizzato di determinazione della tariffa rifiuti, previsto dalle disposizioni contenute nel DPR 158/99, rivedendo l'incidenza di costo tariffario complessivo per le utenze non domestiche, avendo rilevato dalla banca dati tari 2016 un leggero decremento rispetto alla banca dati tari 2015 per superfici assoggettate al tributo nelle categorie economiche del "non domestico", generando una indubbia minore produzione di rifiuti, mentre per il domestico, si rileva in controtendenza un incremento della superficie oggetto del servizio raccolta smaltimento rifiuti pari a mq. 428, deducendone una incidenza della raccolta del domestico sul non domestico superiore rispetto al passato;

Ritenuto quindi opportuno determinare le tariffe TARI 2017 tenendo conto della ripartizione tra utenze domestiche e utenze non domestiche come comunicate dal gestore, in termini percentuali sul gettito complessivo, pari al 73,5 % per le utenze domestiche e pari al 26,5 % per le utenze non domestiche, della ripartizione fra costi fissi e variabili del Piano Economico Finanziario 2017 applicato dal gestore nella misura del 5,94 % di costi fissi e del 94,06 % di costi variabili, e vista l'elaborazione di Hera S.p.A. – attuale Gestore del Servizio Rifiuti – effettuata sulla scorta dell'ultima banca dati disponibile TARI;

Precisato che i coefficienti per la definizione delle tariffe di cui al D.P.R. n. 158/1999 - ka e kb per le utenze domestiche e kc e kd per le utenze non domestiche - sono stati confermati, analogamente all'anno 2016, rispetto a quelli applicati nella previgente TIA;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1 – comma 666 – della Legge n. 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, determinato in misura pari al 5% dell'importo della TARI, così come deliberata dalla Città Metropolitana di Bologna, atto n. 52 del 15/3/2017;
- il tributo provinciale, quantificato nell'importo stimato di € 9.400, sarà incassato dal soggetto gestore della TARI unitamente alla tassa sui rifiuti medesima, versato al Comune il quale provvederà al riversamento alla Città Metropolitana;

Visto il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto Legge 30.12.2016 n. 244, art. 5 comma 11, (G.U. 304 del 30.12.2016) con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2017 da parte degli Enti Locali è differito al 31 marzo 2017;

Ricordato che con deliberazione Consiglio Comunale n. 63 del 21/11/2011 sono state conferite al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di "Servizio Tributi", al fine della sua gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nella convezione allegata al suddetto provvedimento, definendo all'art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi la dotazione di un'unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (Area Est: Comuni di Imola, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest: Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna);

Richiamata la deliberazione della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 44 del 30 dicembre 2014 con la quale è stato approvato il trasferimento dal 1.01.2015 del personale già comandato al 100% al Nuovo Circondario Imolese, con mantenimento dell'attribuzione degli incarichi di direzione e la definizione delle Posizioni Organizzative che, a decorrere dall'1.01.2015, vanno a fare parte dell'organico dell'Ufficio Tributi Associato, mantenendo per ciascuna Area Territoriale l'individuazione di un Responsabile referente, in riferimento ai tributi comunali rientranti nella gestione associata oggetto della presente convenzione;

Visto il Decreto Prot. n. 9084/6 del 27/10/2015 del Presidente del Nuovo Circondario Imolese di nomina del Dott. Roberto Monaco quale dirigente del Servizio Tributi Associato Nuovo Circondario Imolese;

Dato atto infine che:

- gli stanziamenti iscritti nel Bilancio di previsione 2017/2019 risultano non allineati con il piano finanziario e l'articolazione tariffaria che si intende approvare con il presente provvedimento;
- occorre rappresentare correttamente in bilancio sia i proventi derivanti dalla nuova articolazione tariffaria sia i costi iscritti nel piano economico finanziario sia le quote degli insoluti;
- a norma dell'art 42 comma 2 lettera b) del D.Lgs 267/2000 spettano al consiglio comunale le competenze in merito all'approvazione dei piani finanziari dei bilanci e delle loro relative variazioni;
- le variazioni di bilanci devono essere adottate nel rispetto dell'art 175 del D.Lgs 267/2000 e delle regole del pareggio di bilancio come disciplinate dalla L 208/2015 (legge di stabilità 2016);

Ritenuto di dover provvedere ad apportare al bilancio di previsione 2017/2019 le variazioni meglio dettagliate nel punto del dispositivo come da allegati A), B) e C);

Visto il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

Attesa la necessità di dichiarare ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, l'eseguibilità immediata della presente deliberazione, al fine di poterne disporre in termini utili per la elaborazione della prima rata tari 2017 e di procedere alla variazione del Bilancio di Previsione 2017/2019 - (D. Lgs n. 118/2011 - D. Lgs n. 126/2014);

Visto il parere del Revisore Contabile dell'Ente, con riferimento alla variazione di bilancio, allegato al presente provvedimento;

Visto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri di cui al prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano con il seguente esito:
Presenti e votanti n. 11 consiglieri
Esprimono voto favorevole n. 8 consiglieri
Esprimono voto contrario n. 3 consiglieri (Maraia, Bertuzzi e Masi Fabrizio)

D E L I B E R A

1) di definire il Piano Finanziario di riferimento per la determinazione delle tariffe TARI 2017, per il Comune di Castel del Rio, tali da coprire integralmente i costi sostenuti nei termini sotto riportati:

voci di calcolo	importo	Note
Totale PEF (netto quota terremoto e quota Fondo L.R. n°16/2015) compresa IVA 10%	165.339	Da delibera atersir 18 del 15/3/2017
quota terremoto (fuori campo IVA)	603	Da delibera atersir 18 del 15/3/2017
quota Fondo L.R. n°16/2015 (fuori c.iva)	3.116	Da delibera atersir 18 del 15/3/2017
CARC stimato (attività ordinaria + recupero e contenzioso) compresa IVA 22%	7.960	Contratto Hera + rimborso NCI
Quota servizi comunali a gestione diretta	7.474	Da delibera atersir 18 del 15/3/2017
Fondo incentivante LFB1 Ater sir (negativo)	-1.165	Da delibera atersir 18 del 15/3/2017
TOTALE (servizio + quote fondi + CARC)	**€ 183.327**	Totale costi sostenuti
importo insoluti	22.480	Da calcolo FCDE al 70%
Scontistica domestica e non domestica	15.668	Dato stimato hera
Contributo MIUR	- 534	Dato miur dic. 2016
TOTALE poste rettificative al PEF	**€ 37.614**	
TOTALE GENERALE – Montante Base PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE	**€ 220.941**	

2) di approvare l'articolazione tariffaria TARI 2017 – allegato sub 1), alla presente quale parte integrante e sostanziale, derivante dall'importo di cui al punto 1) del presente dispositivo (montante a base articolazione tariffaria a copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2017) - distinta per:
   a) utenze domestiche (tariffa determinata in base alla superficie ed al numero dei componenti il nucleo familiare),
   b) utenze non domestiche (tariffa determinata in base alla superficie ed alla categoria d'attività esercitata) – distinte in quota fissa e quota variabile per €/mq/anno,
   c) utenze soggette a tariffa giornaliera – la misura è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%;

3) di trasmettere, a cura del Servizio proponente, la presente deliberazione ad Atersir ed al Gestore Hera S.p.A.;

4) di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92, all'aliquota deliberata dalla Città Metropolitana di Bologna – Atto n. 52 del 15/3/2017;

5) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal Regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti;

6) di apportare al bilancio di previsione – annualità 2017 - la seguente variazione, in recepimento dei dati di previsione di entrata e di uscita indicati nel piano finanziario allegati A) B) e C):

SPESE	**in bilancio**	**da pef**	**variazione**
costo servizio	170.250,00	169.058,00	- 1.192,00
costo gestione TARI	6.960,00	6.960,00	-
COSTO INSOLUTI Municipia (trasf NCI)	1.110,00	1.000,00	- 110,00
Rimborsi	4.500,00	891,00	- 3.609,00
FCDE (TARI competenza + recuperi)	25.430,00	22.589,00	- 2.841,00
SERVIZI COMUNALI	7.474,00	7.474,00	-
TOTALE	**215.724,00**	**207.972,00**	**- 7.752,00**
ENTRATE	**in bilancio**	**da pef**	**variazione**
TARI	212.193,00	205.273,00	- 6.920,00
Tari arretrata	1.000,00	1.000,00	-
Contributo MIUR	552,00	534,00	- 18,00
Trasf da ATERSIR	1.979,00	1.165,00	- 814,00
TOTALE	**215.724,00**	**207.972,00**	**- 7.752,00**

7) di dare atto pertanto che, a seguito della presente variazione, i totali generali delle previsioni di entrata e di spesa di competenza del 2017 sono ridotte di € 7.752 e che i totali generali delle previsioni di entrata e di spesa di cassa sono ridotte di € 7.752.

8) di dare atto infine del permanere:
   a. degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
   b. degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio di cui alla legge di stabilità 2017;

9) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, a cura del Servizio proponente, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

****

Inoltre, considerato che sussistono le condizioni di urgenza, dopo separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano con il seguente esito:
Presenti e votanti n. 11 consiglieri
Esprimono voto favorevole n. 8 consiglieri
Esprimono voto contrario n. 3 consiglieri (Maraia, Bertuzzi e Masi Fabrizio)

Delibera inoltre

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 co.4 del T.U. approvato con D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
Alberto Baldazzi	Virgilio Mecca
(atto sottoscritto digitalmente)	*(atto sottoscritto digitalmente)*